

**CARTA DEI VALORI
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
IN SANITA'**



Il testo è stato elaborato dai Referenti della Bussola dei Valori e della Comunicazione della Rete Oncologica in collaborazione con gli Ordini degli Assistenti Sociali, Farmacisti, Infermieri, Giornalisti, Medici e Odontoiatri e Psicologi e il contributo degli Uffici Stampa degli Assessorati alla Sanità Piemonte e Valle D'Aosta (d'ora in avanti "I professionisti della salute").

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

I professionisti della salute si impegnano a rispettare questa Carta con un patto di mutua lealtà e collaborazione affinché l'informazione in materia sanitaria risponda sempre e comunque ai principi della deontologia, della correttezza, dell'obiettività, della responsabilità e del rispetto della privacy.

I professionisti della salute si impegnano, inoltre, a garantire che l'informazione e la comunicazione rispettino i diritti inviolabili della persona come la tutela della salute, della cura, della dignità e dell'autodeterminazione nella sua interezza fisica, psichica, spirituale, sociale, culturale e di genere.

Articolo 2

L'informazione sanitaria deve essere utile, completa, veritiera e trasparente, confermata con dati oggettivi preventivamente controllati attraverso autorevoli fonti scientifiche e mai arbitraria, discrezionale e sensazionalistica.

La corretta informazione sanitaria comprende la promozione e l'educazione alla salute.

Articolo 3

In ogni notizia sono pregiudiziali la valutazione dell'interesse generale, il rispetto del diritto della persona alla tutela della propria dignità personale e ad un'informazione chiara, corretta e completa.

Articolo 4

Il giornalista si impegna ad usare il massimo rispetto nei confronti di tutti i soggetti di cronaca, soprattutto di quelli che per ragioni sociali, economiche e culturali hanno minori strumenti di autotutela.

NORME COMUNI DI COMPORTAMENTO NELL'INFORMAZIONE

Articolo 5

La pubblicazione di notizie sulla salute della persona è ammessa nei limiti del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della sua dignità e del suo diritto alla riservatezza.

Articolo 6

I professionisti della salute non citano il nome commerciale del medicinale in un contesto che possa favorirne il consumo. Qualora sia necessario, citano il nome del principio attivo e diffondono tempestivamente il nome dei medicinali ritirati o sospesi dal commercio dall'AIFA.

Articolo 7

I professionisti della salute promuovono la comunicazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali appropriati orientando la persona all'utilizzo delle reti di cura e di supporto ufficialmente istituiti.

Articolo 8

I professionisti della salute che partecipano ad eventi o iniziative di promozione ed educazione alla salute, devono garantire informazioni scientificamente rigorose, obiettive, trasparenti, prudenti ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi impropria forma pubblicitaria.

I testi giornalistici devono sempre essere distinguibili dai messaggi pubblicitari attraverso chiare indicazioni.

Articolo 9

Il giornalista che opera all'interno dell'Ufficio Stampa fornisce la consulenza al professionista della salute sulle modalità più opportune e sugli strumenti da utilizzare per divulgare la notizia.

Il fine ultimo è garantire, da un lato l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, dall'altro quello dell'informazione alla popolazione.

Articolo 10

I professionisti della salute che utilizzano strumenti e piattaforme *on line* per pubblicare contenuti e informazioni di diversa natura, devono tener conto che l'audience è potenzialmente globale e che i contenuti sono replicabili e potenzialmente virali nella loro diffusione.

I professionisti della salute riconoscono l'utilità degli strumenti e delle piattaforme *on line* per diffondere informazioni di educazione e promozione della salute e per sviluppare campagne di sensibilizzazione, diffondere buone pratiche di assistenza e favorire le relazioni tra i professionisti.

Articolo 11

I professionisti della salute utilizzano gli strumenti e le piattaforme *on line* in modo responsabile e consapevole nel rispetto delle principali normative in materia di privacy, tutela dell'immagine e della reputazione.

Articolo 12

I professionisti della salute, nell'utilizzo degli strumenti e delle piattaforme *on line*, anche attraverso i propri profili personali, prestano particolare attenzione alle informazioni diffuse tenendo conto del rischio di veicolare informazioni e notizie non verificate e, pertanto, potenzialmente non veritiere.

NORME COMUNI DI COMPORTAMENTO NELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE

Articolo 13

‘Il tempo della comunicazione è tempo di cura’ e la comunicazione con il paziente deve essere gestita come presa in cura globale, dedicando attenzione a garantire un luogo riservato, un tempo sufficiente.

Il linguaggio utilizzato deve essere semplice, chiaro, preciso, per favorire il dialogo col malato e con il familiare.

Articolo 14

La comunicazione in sanità deve essere gestita come un processo continuativo, concordato e uniforme, tra i vari professionisti e il malato/famiglia e non come una serie di singoli episodi comunicativi slegati ed eterogenei.

Articolo 15

E’ importante che la comunicazione, dalla diagnosi a tutto il percorso terapeutico e assistenziale, sia centrata sulle caratteristiche del singolo paziente e del suo nucleo familiare e tenga conto delle caratteristiche emozionali e cognitive delle persone.

Le informazioni devono essere fornite appena disponibili, a partire dal sospetto diagnostico.

Articolo 16

Il paziente è sempre il primo destinatario delle informazioni e delle scelte che riguardano la sua salute.

Il processo comunicativo può includere i *caregiver*.

Articolo 17

I professionisti della salute che hanno redatto e sottoscritto la presente Carta si impegnano a darne immediata attuazione e a verificare nel tempo la correttezza e la completezza dei contenuti individuando modalità di confronto su argomenti rilevanti per le rispettive professioni.

TORINO, 21 marzo 2019